



COMUNICATO UFFICIALE N°67 DATA PUBBLICAZIONE 10/05/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1	COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D. E S.G.S. (dal Comunicato Ufficiale N°89 del 09/05/2024).....	2
1.1	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.1	Minuto di raccoglimento - Casteldaccia (PA)	2
1.1.2	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 359 della L.N.D.)	2
1.1.3	Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori Chiarimenti in ordine al D.Lgs. n. 1 dell’8 Gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali (alla Circolare n. 67 della L.N.D.)	2
	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....	2
2	RISULTATI GARE (Omessi nel Comunicato Precedente).....	4
3	RISULTATI GARE.....	5
4	GARE NON OMOLOGATE.....	5
5	GIUSTIZIA SPORTIVA.....	6

1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D. E S.G.S. (dal Comunicato Ufficiale N°89 del 09/05/2024)

1.1 LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1.1 Minuto di raccoglimento - Casteldaccia (PA)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale della nota pervenutaci dalla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto:

“Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni da Voi organizzate, in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA).”

1.1.2 Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 359 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 359 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.1.3 Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori Chiarimenti in ordine al D.Lgs. n. 1 dell’8 Gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali (dalla Circolare n. 67 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 67 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 27 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 3/5/2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

...omissis...

g) Reclamo della società ASD LESSONA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 63 del 24/04/2024 della Delegazione Provinciale BIELLA in relazione alla gara LESSONA CALCIO – QUINCITAVA del 21/04/2024. Campionato Terza Categoria – Girone 1

Con reclamo inoltrato a mezzo PEC in data 25 aprile 2024, regolarmente preannunciato, la ASD LESSONA CALCIO impugna i provvedimenti pronunciati dal Giudice Sportivo, e in particolare:

- ammenda pari ad euro 100,00 alla ASD LESSONA CALCIO per *"reiterate e gravi ingiurie e minacce nei confronti del Direttore di Gara"*;
- inibizione a svolgere attività fino al 28 giugno 2024 nei confronti del dirigente addetto all'arbitro, sig. CAVASIN LAERTE, perché *"al termine della gara inseguiva il Direttore di Gara fino allo spogliatoio ingiuriandolo pesantemente"*;
- squalifica per nove gare effettive nei confronti del giocatore ZUCCONE MATTEO, perché *"al termine della gara inseguiva l'arbitro nello spogliatoio ingiuriandolo pesantemente"* e inoltre *"chiedeva di modificare le sanzioni assunte verso il proprio dirigente"* e ancora *"augurava la morte ai componenti della sezione AIA di Biella"*.

La società propone reclamo ritenendo le sanzioni esagerate e negando totalmente i fatti accaduti quanto alle condotte ascritte nei confronti del giocatore ZUCCONE MATTEO, mentre sminuisce le condotte del pubblico che avrebbe mostrato solo alcune *"intemperanze"* e del dirigente CAVASIN LAERTE che si sarebbe limitato a dire all'arbitro *"Vada, vada..."* e negando atteggiamenti minacciosi e intimidatori che sarebbero stati travisati dal Direttore di Gara a causa del proprio *"atteggiamento presuntuoso"*.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti di gara si

OSSERVA QUANTO SEGUE

Quanto alla ASD LESSONA CALCIO e al sig. CAVASIN LAERTE il ricorso è infondato.

Come noto infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara *"fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* e rappresentano pertanto fonte privilegiata di prova, che, se sufficientemente argomentata e circostanziata, non può essere superata da una mera alternativa allegazione difensiva del reclamante.

Nel caso di specie il referto riporta in maniera minuziosa e con dovizia di particolari i fatti accaduti e le gravi espressioni rivolte al Direttore di Gara, senza considerare poi che le condotte sanzionate sono comunque in parte riconosciute dalla stessa società reclamante che, sebbene cerchi di limitarne la portata, ammette sia le intemperanze del pubblico che il contatto verbale tra il dirigente addetto all'arbitro e il Direttore di Gara.

Si ritiene pertanto che le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo rispettivamente alla ASD LESSONA CALCIO e al sig. CAVASIN LAERTE siano proporzionate alle condotte poste in essere dai detti soggetti, non sussistendo nel caso di specie ragioni che ne giustificano la riduzione, vista anche la mancanza di alcun ravvedimento da parte degli agenti.

Quanto al giocatore MATTEO ZUCCONE il ricorso è invece fondato.

Dall'analisi delle circostanze riportate negli atti di gara e osservando il comportamento del giocatore nel suo complesso e la dinamica dei fatti così come riportata e ricostruita nella sua interezza, si ritiene che il comportamento meriti di essere sanzionato seppur nella misura ridotta di seguito riportata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore ZUCCONE MATTEO a n. 7 (sette) gare effettive.

Rigetta nel resto il reclamo.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Federica Franchi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

2 RISULTATI GARE (Omessi nel Comunicato Precedente)

TORNEO PULCINI MISTI

GARE DEL 07/05/2024 - RECUPERO

GIRONE C - 2 Giornata - A			
SERRAVALLESE 1922	- TIGERS PREALPI BIELLESI	DISP	Y

ATTIVITÀ PRIMI CALCIO 7 ANNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D3 - 3 Giornata - A			
BORGOSIESIA CALCIO	- QUARONESE	DISP	Y

3 RISULTATI GARE

TORNEO PULCINI 2° ANNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3 Giornata - A			
CAVAGLIA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO		DISP

TORNEO PULCINI 1° ANNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3 Giornata - A			
COSSATESE	- BORGOSIESIA CALCIO		DISP

4 GARE NON OMOLOGATE

TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO

GARE DEL 09/05/2024

GIRONE B - 3 Giornata - A			
VALLE ELVO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	-	R

TORNEO PULCINI 2° ANNO

GARE DEL 08/05/2024

GIRONE A - 1 Giornata - A			
PONDERANO	- VALSESSERA A.S.D.	-	R

GARE DEL 04/05/2024

GIRONE C - 3 Giornata - A			
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- BIELLESE 1902	-	R

TORNEO PULCINI 1° ANNO

GARE DEL 09/05/2024 – RECUPERO

GIRONE B - 2 Giornata - A			
GATTINARA F.C.	- GAGLIANICO C.S.I.	-	R

TORNEO PULCINI MISTI

GARE DEL 04/05/2024

GIRONE A - 3 Giornata - A			
(1) GATTINARA F.C.	- DUFOUR VARALLO	-	R
VALLE ELVO	- VALSESSERA A.S.D.	-	R

(1) - disputata il 08/05/2024

GIRONE B - 3 Giornata - A			
QUARONESE	- COSSATESE	-	R

LEGENDA:

- | | |
|--|---|
| A - Non Disputata Per Mancanza Arbitro | M - Non Disputata Per Impraticabilità Di Campo |
| B - Sospesa Primo Tempo | N - Gara Regolare |
| D - Attesa Decisioni Organi Disciplinari | P - Posticipi |
| F - Non Disputata Per Avverse Condizioni Atmosferiche | R - Rapporto Non Pervenuto |
| G - Ripetizione Gara Per Cause Di Forza Maggiore | U - Sospesa Per Infortunio D.G. |
| H - Ripetizione Gara Per Delibera Organi Disciplinari | W - Gara Rinviata Per Accordo |
| I - Sospesa Secondo Tempo | Y - Risultati Rapporti Non Pervenuti |
| K - Recupero Programmato | |

5 GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo sig. Giorgio Avv. Triban, coadiuvato dal Sostituto Giudice Sportivo sig. Luigi Viale e con l'assistenza del Sig. Federico Foglia rappresentante A.I.A., in base alle risultanze degli Atti Ufficiali, NON ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Il Giudice Sportivo
Giorgio Avv. Triban

Il Segretario
ANGELO SANTOMAURO

Il Delegato
GIULIO LANZA

Publicato in Biella e affisso all'albo della Sede il giorno 10 Maggio 2024